

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2661

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno,
FAUSTI, CIRAMI e NAVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1997

Norme sugli incentivi alle imprese per l’attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - L'applicazione delle norme previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242, comporta per il mondo produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese e per l'artigianato, oneri economici i cui effetti positivi saranno visibili nel tempo.

Non c'è dubbio che ambienti di lavoro sicuri comporteranno il miglioramento della qualità della vita del lavoratore e soprattutto incideranno sul numero complessivo degli infortuni mortali, degli infortuni con postumi e sulle malattie professionali. Ciò è particolarmente importante in attività lavorative a maggiore rischio, ad esempio nel settore dell'edilizia, ove è necessario assicurare condizioni di massima sicurezza per i lavoratori impegnati.

Gli investimenti per la sicurezza, in termini di cultura aziendale, devono essere considerati non come costi aggiuntivi, ma come investimenti produttivi per le aziende.

Infatti, se è vero che il miglioramento e l'ottimizzazione delle condizioni di svolgimento delle attività lavorative deve essere considerato strumento per l'incremento delle produttività, è anche vero che esse comportano oneri economici che possono incidere negativamente sulle singole imprese. in un momento di crisi economica complessiva.

Per tali motivi, onde favorire l'applicazione delle norme previste dai decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, riteniamo necessario creare strumenti che abbiano il ruolo di ammortizzatori di spesa e fungano da fonte di finanziamento.

Ciò consentirà di evitare crisi di liquidità e di concorrere, sia pure in modo parziale, agli oneri a carico delle imprese, attraverso

opportuni sgravi fiscali e crediti di imposta.

Illustriamo dunque il contenuto del presente disegno di legge.

L'articolo 1 demanda ad apposito decreto ministeriale il compito di individuare e regolamentare canali preferenziali di credito agevolato, tesi a sostenere gli investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'articolo 2 prevede l'integrale deducibilità delle spese sostenute per l'adeguamento alle norme previste, in base al principio di «cassa», derogando alla disposizione contenuta all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deducibilità delle spese di manutenzione, ammodernamento e trasformazione nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dall'apposito registro dei cespiti ammortizzabili e la deducibilità dell'eccedenza, per quote costanti, nei cinque esercizi successivi;

L'articolo 3 istituisce un apposito credito di imposta, stabilito nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta, utilizzabile ai fini IVA, IRPEG, IRPEF, ILOR ed in sede di versamenti di ritenute alla fonte operati dai sostituti di imposta.;

L'articolo 4, in deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sancisce la non concorrenza alla formazione del reddito di impresa dei contributi in conto capitale erogati alle imprese per le finalità di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, accanto-

nati in apposito fondo di riserva. Tali contributi formeranno reddito di impresa per i percipienti solo nell'esercizio e nella misura in cui verranno prelevati dall'apposito fondo di riserva per utilizzazione diversa dalla copertura di perdite di esercizio.

L'articolo 5, in analogia a quanto disposto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 ottobre 1987, n. 399, per l'acquisto o la locazione finanziaria di macchinari nuovi ad alta tecnologia, individua una maggiore detrazione IVA del 6 per cento sull'imponibile riferito alle spese sostenute nell'esercizio per ottemperare alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutti gli investimenti effettuati dalle imprese a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, mirati al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, beneficiano dell'accesso preferenziale al credito e dei finanziamenti a tasso agevolato secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita l'integrale deducibilità delle spese sostenute dalle imprese ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel corso dell'esercizio finanziario in cui tali spese vengono sostenute.

Art. 3.

1. A seguito di investimenti effettuati dalle imprese ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è riconosciuto alle medesime un credito di imposta, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, da utilizzare per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, nonchè in sede di versamenti sulle retribu-

zioni dei dipendenti e dei compensi di lavoro autonomo.

Art. 4.

1. I contributi in denaro, erogati in conto capitale a parziale copertura dei costi sostenuti dalle imprese per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in deroga a quanto previsto all'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se accantonati in apposito fondo di riserva, non concorrono a formare reddito di impresa se non nell'esercizio e nella misura in cui tali somme accantonate nel fondo di riserva vengono utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdita dell'esercizio.

Art. 5.

1. Alle imprese che abbiano effettuato investimenti finalizzati all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini IVA pari al 5 per cento delle spese sostenute.

